

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti « Giovanni Amendola » (1537) . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	57, 59, 60
ALFANO . . . . .	59
DE SABBATA . . . . .	58
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	59
SERRENTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	57
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	60

La seduta comincia alle 10,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » Giovanni Amendola » ».

Nella precedente seduta la Commissione deliberò di trasmettere alla V Commissione un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, in quanto esso comportava oneri a carico del bilancio dello Stato.

La V Commissione ha espresso il proprio parere sull'emendamento stesso: invito ora il relatore Serrentino a riferire in proposito alla Commissione.

SERRENTINO, *Relatore*. Onorevole colleghi, nella seduta precedente ebbi ad illustrare brevemente il disegno di legge n. 1537, per aggiornare il contributo annuale all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », che fa parte del sistema di assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei giornalisti professionisti. Abbiamo

dinanzi un provvedimento che trae origine dalla legge 15 gennaio 1926 che fissava, in un primo tempo, una compartecipazione, sulle somme riscosse dalle amministrazioni di giornali, riviste e stampe periodiche, di 20 centesimi su ogni diritto di pubblicità riscosso. Successivamente con la legge 7 aprile 1930, n. 456, veniva sostituito questo diritto, spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, con una forma di contributo annuo, fissato in un milione di lire, dal quale si detraevano le spese di riscossione in ragione del 5 per cento. All'articolo 4, secondo comma, di tale legge era stabilito — e l'onorevole Triva lo ha puntualizzato nella scorsa seduta — che tale somma doveva essere soggetta a revisione biennale, evidentemente per adeguare l'esigenza dell'assicurazione sociale obbligatoria alle effettive necessità e anche per un eventuale adeguamento al valore della moneta. I successivi provvedimenti, elencati nella relazione che accompagna il disegno di legge, hanno aumentato progressivamente l'aliquota fino ad arrivare nel 1961 a 300 milioni di lire annue.

Appare dunque assai giusta e congrua la elevazione a lire 400 milioni del contributo annuo previsto, nel 1971, nella misura di lire 300 milioni. Vorrei sottolineare che nella precedente seduta non furono formulate obiezioni — neppure da parte del rappresentante del Governo — a recepire, con l'emendamento proposto dall'onorevole Triva, i contenuti dell'articolo 4 della legge n. 456 del 1930, affinché l'adeguamento biennale del Fondo avvenisse con stanziamento da effettuarsi con legge di bilancio.

Purtroppo, ieri la Commissione bilancio si è pronunciata contro tale emendamento, esprimendo anche, per mezzo del suo Presidente, una opinione contraria all'aggiornamento dei contributi annuali con legge di bilancio. Il presidente del Comitato per i pareri, onorevole Tarabini ha sottolineato che l'accoglimento dell'emendamento proposto dalla nostra Commissione potrebbe costituire un precedente in seguito invocabile anche da altri enti che fruiscono di un contributo statale annuo. Si potrebbe obiettare che in fondo noi ci riferiamo ad una legge — quella citata del 1930 — che viene recepita nella relazione governativa al disegno di legge: che cosa quindi potremmo fare se non recepire i contenuti di una legge già vigente, anche attraverso questo emendamento?

Il parere negativo della V Commissione ci mette in condizione di non poter modificare l'articolo 1 del disegno di legge e quindi di

perfezionare quest'ultimo secondo il nostro intendimento.

Dobbiamo invece accogliere la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2 proposta dalla Commissione bilancio, relativa alla copertura della spesa di lire 400 milioni.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Triva, vorrei ricordare anche la motivazione data dalla V Commissione nell'esprimere su di esso parere negativo laddove si afferma che tale emendamento integrerebbe l'ipotesi di un onere maggiore a carico del bilancio dello Stato, a fronte del quale non risulta individuata o prospettata alcuna fonte di copertura. Non comprendo però come si possa fare un discorso del genere, dal momento che la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole circa la copertura della spesa per il 1973, e la prima revisione doveva avvenire nel 1975, decorrendo il biennio appunto dal 1973 al 1975. Pertanto, anche se il parere di questa Commissione è per noi vincolante, non credo che possiamo recepire il concetto che ne sta alla base.

Il relatore raccomanda quindi al Governo di volere, di sua iniziativa, fare in modo che vengano rispettati i contenuti della legge n. 456 del 1930, specialmente per quanto si riferisce al disposto dell'articolo 4: ciò affinché, da parte del Governo stesso, si rispettino determinate indicazioni di carattere legislativo circa l'aggiornamento del Fondo di cui ci occupiamo.

DE SABBATA. Non voglio soffermarmi sul merito delle affermazioni fatte dal presidente Tarabini circa l'emendamento proposto dalla nostra Commissione: esse infatti non costituiscono l'espressione di un parere, ma rappresentano solo l'opinione personale del Presidente medesimo; desidero invece dire che il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento in questione con la motivazione della mancanza di indicazione circa la copertura della spesa non ci sembra accettabile. La ragione formale e sostanziale dell'emendamento sta nel fatto che nel nostro regime costituzionale non è costituzionalmente legittima una legge che autorizzi il Governo alla revisione biennale del contributo. Nel 1930 era sufficiente, per tale revisione, un decreto ministeriale: oggi la costituzione vieta sia una delega legislativa a tempo indeterminato, sia l'affidamento al Ministro di decidere circa un aumento imprecisato di una spesa.

Vi è solo la possibilità di autorizzare l'aumento del contributo in sede di approvazione

della legge di bilancio. Autorizzare l'aumento del contributo per la revisione significa controllare in sede di approvazione del bilancio l'esistenza della relativa copertura: con questo controllo si assicura la non violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Credo che tutto ciò debba essere detto, anche se non si cambia così il parere negativo espresso dalla V Commissione, che ci impedisce di accogliere l'emendamento volto al miglioramento del testo, e del quale anche noi avevamo caldeggiato l'approvazione. Ma la mancanza di tale miglioramento non può comportare un voto contrario da parte nostra: pertanto, pur con le critiche espresse nella precedente seduta, il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, per le regioni che abbiamo avuto modo, a suo tempo, di esporre.

**PUCCI**, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

A decorrere dall'anno 1971, il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 300 milioni con la legge 1° luglio 1961, n. 684, è elevato a lire 400 milioni.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE**. Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1971 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per gli anni 1972 e 1973 con riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Serrentino propone il seguente emendamento suggerito dalla V Commissione:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

L'onorevole Triva nel corso della precedente seduta aveva presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Ogni due anni il contributo è soggetto a revisione per adeguamento da effettuarsi con la legge di bilancio ».

Su tale emendamento la V Commissione ha espresso parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma proposto dal relatore e di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

**ALFANO**. Nel dichiarare il voto favorevole della mia parte politica a questo disegno di legge, desidero ribadire quanto ho già detto in sede referente. Concordiamo nella sua pienezza con quanto previsto dal disegno di legge e con la esauriente e convincente relazione, in quanto il suo contenuto — quale è stato evidenziato — si inserisce nel filone di una lunga tradizione in merito al trattamento di previdenza per i giornalisti che trova la sua radice in una civiltà, come la nostra, che ama valorizzare ed essere riconoscente verso coloro che hanno contribuito con le idee e con le opere alla difesa dei valori primari della nostra patria.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito dell'emendamento dianzi approvato, risulta così formulato:

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno fi-

nanziario 1973, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " » (1537):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alfano, Antoniozzi, Boldrin, Cariglia, Casanmagnago Cerretti Maria Luisa, De Sabata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Fioret, Flammigni, Franchi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Mendola Giuseppa, Poli, Serrentino, Tantalo, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---